

Comune di Pontecurone (Alessandria)

Deliberazione Consiliare n. 32 del 23/11/2015: "Regolamento Edilizio comunale; Rettifica artt. nn° 1 - 2 - 3 - 4 - 7 -13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 37 - 38 - 40ter - 50;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Con 9 voti favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti espressi in forma palese

DELIBERA

1) Al Regolamento Edilizio, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 30 del 24 Novembre 2004 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 01.08.2005, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 29.09.2006, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 22.11.2011, sono apportare le seguenti modifiche:

2) All'art. 1 comma 1, lettera a), dopo le parole : " la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia" sono aggiunte le parole "*e della Commissione Locale del Paesaggio;*"

All'art. 2 rubricato "Formazione della Commissione Edilizia" sono aggiunte le parole "*e della Commissione Locale per il Paesaggio* "

All'art. 2 ai commi 2,4,5,6,7 dopo la parola Commissione, è aggiunta la parola "*Edilizia*"

All'art. 2, viene aggiunti i commi 9,10,11,12

"9.La Commissione Locale per il Paesaggio è l'organo tecnico consultivo istituito ai sensi del Codice dei Beni Culturali e per il Paesaggio e delle relative disposizioni regionali in materia.

10. La Commissione Locale per il Paesaggio è composta da n.3 componenti, eletti dalla Giunta Comunale, diversi da quelli nominati per la Commissione Edilizia.

11. Con riferimento a quanto disposto ai commi 3 e 4 del presente articolo, i membri della Commissione Locale per il Paesaggio potranno essere così individuati:

o 1 agronomo

o 1 architetto esperto in beni culturali e ambientali

o 1 ingegnere o architetto esperto in progettazione urbanistica e ambientale

12. Sono confermate anche per la Commissione Locale per il Paesaggio le disposizioni contenute nel comma 4."

All'art. 3 rubricato "Attribuzione della Commissione Edilizia" sono aggiunte le parole "*e della Commissione Locale per il Paesaggio* "

al comma 1, dopo la parola Commissione, viene aggiunta la parola "*Edilizia*"

All'art. 3, viene aggiunto il comma 4

"4.La Commissione Locale per il Paesaggio esprime parere preventivo obbligatorio per la valutazione delle istanze comportanti interventi di cui all'art. 3 comma 2 della legge regionale 32/2008."

All'art. 4 rubricato " Funzionamento della Commissione Edilizia" sono aggiunte le parole "*e della Commissione Locale per il Paesaggio* "

ai commi 1,2,3,4,5,6,7,8,9, dopo la parola Commissione, viene aggiunta la parola "*Edilizia*"

All'art. 4 dopo il comma 11, vengono inseriti i seguenti commi:

"12. La Commissione Locale per il Paesaggio viene convocata e svolge la propria attività in conformità a quanto disposto nei commi precedenti.

13. Il responsabile del procedimento amministrativo per le istanze di autorizzazione paesaggistica deve essere soggetto diverso da quello dei procedimenti edilizi connessi."

All'art. 7 rubricato Richiesta di Permesso di Costruire sono aggiunte le parole *"presentazione Denuncia Inizio Attività in alternativa al Permesso di costruire o Segnalazione Certificata Inizio Attività e progetto municipale."*

Al comma 3, dopo la parola : "fidejussoria" sono aggiunte le parole " *bancaria con la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e il pagamento a semplice richiesta scritta*".

All'art. 13, il 3° comma è sostituito dal seguente : *"L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile - compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda - con esclusione dei volumi tecnici"*

è aggiunto il comma 9

" 9. Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune identifica ed elenca puntualmente detti volumi e, se del caso, ne fissa le altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti."

L'art. 15, comma 1 è sostituito dal seguente :

"1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati."

è aggiunto il comma 2 Bis :

"2 Bis Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture."

All'art. 18, lettera f) è sostituita dalla seguente :

"ai locali cantina e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80, misurata all'intradosso del solaio di copertura"

All'art. 19, comma 1, dopo le parole "entro e fuori terra" sono aggiunte le parole " , "sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso"

L'art. 20, comma 2, è sostituito dal seguente: *"Per l'ultimo piano, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso, l'altezza di cui al comma 1 è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'intradosso della superficie di copertura."*

All'art. 37, comma 3, dopo le parole vigenti leggi di settore sono inserite le parole : " *e dal Regolamento Impianti Radioelettrici Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n°22 del 17/11/2009 e,s.m.i*"

All'art. 38, comma 4, dopo le parole "alla installazione " sono aggiunte e le parole " *o altro titolo edilizio idoneo*"

al comma 5, dopo le parole " dei provvedimenti autorizzativi," sono aggiunte le parole "o altro titolo edilizio idoneo"

Dopo l'art. 40, è aggiunto l'art. 40 Ter

"Art. 40 Ter

Installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.

Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel presente regolamento."

All'art. 50, comma 1, dopo le parole "requisiti formali sia per i materiali impiegati" sono aggiunte le parole " ivi compresa Denuncia Sismica di cui art. 93 del D.P.R. n° 380/01"

3) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 Luglio 1999 n° 19.

4) Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 8 Luglio 1999 n° 19, alla Giunta Regionale Assessorato all'Urbanistica.

Il Responsabile dello Sportello Unico
per l'Edilizia
Arch. Dario Grassi